

einleitung am 26. April 1892, in Argenteuil weder domiziliert war, noch daselbst, als am Orte des angeblichen Vertragsabschlusses, residierte. Treffen aber nach dem Gefagten mit Bezug auf Argenteuil weder die Voraussetzungen des Art. 1, Abs. 1, noch diejenigen des Art. 1, Abs. 2 des Staatsvertrages zu, so war das dortige Gericht, d. h. das Civilgericht Versailles, in Sachen nicht kompetent. Seine Kompetenz kann auch nicht aus der bloßen Tatsache abgeleitet werden, daß der Schuldschein in Argenteuil zu Stande gekommen sei; in der That ist ein solches forum obligationis dem Staatsvertrage unbekannt. Hat also das Civilgericht Versailles in fraglicher Sache geurteilt, ohne die bezügliche Kompetenz zu besitzen, so mußte seinem Entscheide die Vollstreckung verweigert werden. Der gegenteilige Entscheid der Gerichtskommission Uri ist daher aufzuheben.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Der Refurs wird als begründet erklärt und das Urteil der Gerichtskommission Uri vom 10. Dezember 1894 wird demgemäß aufgehoben.

## II. Auslieferung. — Extradition.

Vertrag mit Italien. — *Traité avec l'Italie.*

### 96. *Sentenza del 18 settembre 1895 nella causa Manetti.*

A. Con sentenza 4 agosto 1894 del Tribunale penale di Firenze, 3<sup>a</sup> sezione penale, Enrico Manetti di Firenze, fu, in applicazione degli art. 413 e 79 del Codice penale, e 568 e 569 del Codice di procedura penale, dichiarato colpevole del delitto di truffa e condannato alla reclusione per un anno ed alla multa di lire 200, oltre ai danni da liquidarsi ed alle spese del procedimento. Tale sentenza fu poi confermata in appello il 5 febbrajo 1895. Nel frattempo il Manetti essendosi reso latitante, il Procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Firenze, in data 25 maggio 1895, spiccò

contro di lui mandato di cattura. Saputosi poi che il Manetti si era rifugiato in Svizzera, a Lugano, il R. Console in questa città, in base al detto mandato di cattura chiese ed ottenne dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino la carcerazione provvisoria del Manetti. Più tardi, con ufficio del 19 agosto 1895, la Legazione d' Italia a Berna ne chiese l' estradizione producendo una copia legalizzata della sentenza 4 agosto 1894. Sulla quale domanda interrogato il Manetti se intendeva opporsi, rispose di farvi formale opposizione, incaricando l'avv. Natale Rusca di stendere il relativo ricorso.

B. Detto ricorso, in data del 23 agosto 1895, fa capo ai seguenti argomenti. Il Manetti fu condannato per truffa a danno di Marri Don Agostino (vedi sentenza 4 agosto 1894). Ora malgrado che il Marri in detto giudizio avesse dichiarato di desistere dall' azione penale, il Tribunale ebbe tuttavia a condannare il Manetti come colpevole di truffa. Aggravatosi quest' ultimo presso la Corte d' appello di Firenze, Don Agostino Marri rinnovava la sua dichiarazione di desistere dalla sporta querela a favore del Manetti; della quale dichiarazione fu steso espresso verbale. Ora l' accusa per delitto di truffa semplice scampare se la parte lesa non sorge querela o se vi recede prima che sia emanata una sentenza definitiva. (Art. 379 e 380 Codice penale tic.). Secondo il Codice penale italiano sembra però che la truffa sia sempre perseguibile anche senza querela di parte e nonostante recesso della parte lesa. Comunque sia, essere un principio riconosciuto in materia di estradizione che il fatto costituente il delitto per cui l' estradizione viene chiesta debba essere perseguibile tanto nello stato richiedente che in quello richiesto. Su questo criterio essere fondato anche il disposto dell' art. 4 del trattato italo-svizzero che rifiuta l' estradizione quando secondo le leggi del paese richiesto vi è prescrizione dell' azione o della pena. Lo stesso aver luogo anche pel recesso dell' azione penale che è un modo di estinzione dell' azione pari alla prescrizione. Dovendosi pertanto secondo la legge ticinese ritenersi estinta l' azione penale per truffa, l' estradizione del Manetti non può essere accordata.

C. Conformemente all'art. 23 della legge federale sull' estradizione agli stati esteri, il Consiglio federale, con ufficio del 4 settembre 1895, rimetteva gli atti della causa a questa Corte, unendovi il preavviso del Procuratore generale della Confederazione. Questi conchiude al rigetto dell' opposizione sostenendo che il trattato italo-svizzero non fa dipendere l'extradizione dalla questione, se il fatto costituente il delitto sia o nò perseguibile in ambedue gli stati. Inoltre il delitto in questione non essere contemplato dagli art. 379 e 380, ma bensì dall' art. 384 del Codice penale ticinese, che contempla il delitto di frode.

*Il Tribunale federale ha preso in considerazione :*

1. Parte richiedente è il Governo italiano, il quale si rivolse in via diplomatica al Consiglio federale. La domanda relativa trovasi corredata da copie autentiche della sentenza di condanna in data 4 agosto 1894 e del mandato di cattura emanato dal procuratore del Re presso il Tribunale penale di Firenze, in data 25 maggio 1895. Entrambi questi documenti indicano la natura e la gravità dei delitti perseguiti, nonchè i disposti della legge penale applicati o applicabili. In oltre, non verte controversia sul fatto che l'individuo in questione, arrestato a Lugano, è identico col Manetti, condannato a Firenze. Date queste circostanze, i requisiti dell' estradizione quanto alla forma (art. 9 del trattato fra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti) devono dichiararsi adempiti, e non resta a esaminare che l'altra questione se ricorrano o meno nel concreto caso i requisiti d'ordine materiale, necessari perchè possa essere accordata l'extradizione.

2. Lo nega il ricorrente allegando che l'extradizione non può essere accordata che nel caso ove il delitto in questione sia punibile secondo le leggi tanto dello stato richiedente quanto di quello richiesto. Detto requisito mancare nel caso attuale e questa mancanza doversi constatare dal Tribunale federale nel medesimo modo che quest' ultimo dovrebbe constatare in un dato caso l' esistenza della prescrizione; l'extradizione doversi in conseguenza negare. Su di ciò si osservi :

È bensì vero che la legge federale sull' estradizione, nel suo art. 3, contiene il disposto che l' estradizione si possa accordare per i delitti ivi enumerati, qualora dessi delitti siano punibili tanto secondo le leggi del paese di rifugio quando secondo quelle dello stato richiedente. In concreto però si tratta di una causa d' estradizione fra la Svizzera e l' Italia; fra questi due stati esiste un trattato sulla reciproca estradizione dei delinquenti, e cioè il trattato 22 luglio 1868; ora in questo trattato non trovasi espressa la disposizione del l'art. 3 leg. cit. Si potrebbe bensì esaminare se ciononostante il prescritto dell' art. 3 possa applicarsi anche nei casi sottoposti al trattato. Ma in concreto la questione non ha bisogno di essere risolta. Imperocchè, supposto anche col ricorrente che la questione si debba risolvere affermativamente, e che quindi si debba far dipendere l' estradizione dal fatto che il reato in questione sia punibile secondo ambedue le leggi, l'extradizione dovrebbe nondimeno accordarsi. E ciò pel motivo che nel caso attuale la condizione supposta col ricorrente si troverebbe essa pure adempita. In realtà, il reato in questione è punibile tanto nel Regno d'Italia, richiedente l'extradizione, che nel Cantone Ticino, rifugio del delinquente. L'extradizione è richiesta per inganno o frode (Betrug, fraude; vedi il trattato) ora è evidente come questo delitto, previsto nel trattato, art. 2 N° 12, sia punibile in Italia. Ne tratta il Codice penale italiano nel suo art. 413, il quale stabilisce: « Chiunque, con artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sin a 3 anni e con la multa..... » Inoltre, il Codice italiano non dichiara l'inganno (« truffa ») perseguibile soltanto a querela dell' offeso, e molto meno ancora dispone che la remissione dell' offeso, nei delitti di frode, estingue l' azione penale, ciò che del resto non ha affermato neppure il ricorrente.

E difatti, il medesimo, insieme a certo Vegni fu, in applicazione degli art. 413 e 79 del Codice penale italiano, condannato tanto in prima istanza quanto in sede di appello, malgrado la remissione della querela da parte dell' offeso, « per

avere, con raggiri ed artifizii fraudolenti atti a sorprendere l'altrui buona fede, indotto il signor Marri Agostino a rilasciare loro tre cambiali, una di lire 3000, la seconda di lire 2000, e la terza di lire 1000, facendogli credere che col ricavo delle medesime mediante sconto avrebbero potuto sostenere le spese occorrenti per la impresa già assunta al teatro delle Muse di Ancona con sussidio di lire 9000 per la rappresentazione di opere musicali nel prossimo carnevale, e tutto ciò contro verità, procurando così un ingiusto profitto a loro stessi collo sconto di due delle suddette cambiali in danno del detto Marri. » È questo indubbiamente il fattispecie dell'inganno (« truffa » giusta il Codice penale italiano). Il medesimo fattispecie poi è anche punibile nel Cantone Ticino, qui però sotto il titolo di frode (vedi sentenza del Tribunale federale nella causa dei coniugi Hardwin, in data 25 novembre 1893). E nel Ticino pure non è menomamente richiesta la querela della parte lesa, nè l'azione penale si estingue per la remissione della medesima. Ciò fu bensì contestato dal ricorrente col dire che a termini del Codice penale ticinese la truffa non è perseguibile che a querela dell'offeso, la quale ora non sussisterebbe; mancare quindi il requisito sostanziale della punibilità del reato secondo ambedue le legislazioni in discorso. Ma questo ragionamento ha per base il supposto che la truffa del Codice penale ticinese, art. 379 e 380, sia identica con quella del Codice penale italiano, art. 413, e come quest'ultima significhi al delitto d'inganno. Ora tale non è il caso. Difatti, mentre truffa nella legge italiana significa inganno o frode, nella legge ticinese la stessa parola truffa vale *appropriazione indebita*. E per quest'ultima che l'art. 380 Codice penale ticinese richiede la querela dell'offeso. Ma nel caso concreto s'intende come non possa rilevare ciò che la legge ticinese prescrive intorno all'appropriazione indebita, non trattandosi qui di simile reato, ma bensì d'inganno. E l'inganno, come fu dimostrato qui sopra, tanto in Italia quanto nel Cantone Ticino è perseguibile indipendentemente da una querela di parte e malgrado la remissione della medesima. Ne risulta che nella presente fatti specie

è soddisfatto anche alla condizione dell'art. 3 legge federale, onde la relativa eccezione del ricorrente si appalesa malfondato. Inoltre, la querela di parte non essendo in concreto necessaria, è inutile esaminare se in casi perseguibili soltanto a querela dell'offeso, la mancanza della medesima, in modo analogo alla prescrizione (art. 4 del trattato), debba avere per conseguenza il rifiuto della domanda d'extradizione.

*Perciò il Tribunale federale pronuncia :*

L'extradizione di Enrico Manetti, di Firenze, condannato per truffa, alle autorità italiane, è accordata.